

Scheda sul caso della Enrica Lexie (2013-2016)

(5 novembre 2013)

Per i fatti v. https://it.wikipedia.org/wiki/Caso_dell%27Enrica_Lexie. Questa scheda di aggiornamento non si occupa di alcune questioni giuridiche collaterali, pur importanti, come quella dell'esposizione dei due marò al rischio di pena di morte in India a seguito della decisione italiana di re-inviarli in India dopo essere stati in Italia in occasione delle elezioni del 2013, compreso il valore da attribuire alle (contestate) assicurazioni indiane in merito alla non irrogazione della pena di morte, o quella dello *status* dell'ambasciatore italiano in India a seguito della reazione indiana alla notizia che i due marò non avrebbero fatto ritorno in India come promesso dalle autorità italiane prima della contro-decisione di re-inviarli. Per due commenti, notizie e documenti ufficiali v. http://www.sidi-isil.org/?page_id=119.

A) Questione della giurisdizione

(a cura di Amina Maneggia)

Nella controversia tra Italia e India relativa all'esercizio della giurisdizione sui marò, le due parti hanno anzitutto addotto pretese contrapposte basate sulla qualificazione della zona di mare in cui si sono verificati i fatti, e sulla diversa individuazione del regime giuridico ad essa applicabile.

A sostegno della sua pretesa di giurisdizione *esclusiva* sui marò, l'Italia adduceva in primo luogo che i fatti erano avvenuti in una zona marittima sottratta alla sovranità dell'India rientrando nell'alto mare, ovvero nella Zona contigua (entro le 24 miglia dalla linea di base del mare territoriale). In secondo luogo, l'Italia sosteneva che, a prescindere dai poteri territoriali dello Stato sulle zone marine adiacenti la costa, la vicenda costituisce un "incidente di navigazione" implicante la responsabilità penale o disciplinare di membri dell'equipaggio ai sensi dell'art. 97 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Convenzione di Montego Bay – CMB, in inglese *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*), disposizione secondo la quale "azioni penali o disciplinari contro tali persone non possono essere intraprese se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza".

L'Italia aveva poi sostenuto di avere giurisdizione sul caso in considerazione della presunta conformità della condotta dei marò alle regole sulla pirateria contenute nella CMB ed alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU in materia di lotta alla pirateria (v. Nota verbale dell'ambasciata italiana del 29 febbraio 2012), tentando quindi di configurare la missione dei Marò a bordo dell'*Enrica Lexie* come un'azione di *cooperazione internazionale* nella lotta alla pirateria, condotta ai sensi dell'art. 100 UNCLOS o dietro mandato dell'ONU.

Sul punto si è pronunciata la Corte Suprema indiana nella sentenza del 18 gennaio 2013. La sentenza ha sostanzialmente stabilito che la competenza spetta ai giudici federali dell'Unione Indiana, e non a quelli dello Stato del Kerala, e che il processo ai marò deve essere svolto da un Tribunale speciale da costituirsi a Nuova Dehli.

La Corte ha per prima cosa respinto la tesi della difesa italiana volta a fondare la giurisdizione esclusiva dell'Italia sull'art. 97 della CMB, rilevandone l'inapplicabilità *ratione materiae*. Al riguardo, il presidente della Corte Suprema, giudice Kabir, ha sostenuto (correttamente) che un incidente causato dall'apertura volontaria del fuoco non può costituire un "incidente di navigazione" ai sensi della suddetta disposizione, espressione che non sarebbe in nessuna circostanza riferibile ad un "criminal act" (§ 94). Il giudice Chelameswar ha raggiunto la stessa conclusione ma argomentando, erroneamente, che ai sensi della CMB, l'art. 97 non sarebbe applicabile, *ratione loci*, alla Zona Economia Esclusiva (§ 36). (*L'art. 58, par. 2, CMB, stabilisce invece espressamente che si applicano alla ZEE le disposizioni che dettano il regime vigente in alto mare, incluso appunto l'art. 97*).

La Corte Suprema indiana ha poi affermato la giurisdizione dell'India sui Marò sostenendo che l'incidente, sarebbe accaduto in una zona di mare – la Zona contigua – all'interno della quale l'India avrebbe titolo per esercitare diritti di sovranità, sulla base tanto del diritto interno (in particolare il *Maritime Zones Act* del 1976), sia della CMB (§ 99). La giurisdizione indiana sulla vicenda è stata invece rilevata dal giudice Chelameswar, nella sua opinione individuale, in considerazione del fatto che l'incidente è avvenuto nella Zona Economica Esclusiva, alla quale il cod. pen. e del cod. proc. pen. indiani si applicano sin dal 1981, sulla base di un atto interno adottato in conformità al *Maritime Zones Act* (§ 14 dell'opinione). Lo stesso giudice ha inoltre asserito il potere (*authority*) dell'India di applicare e far valere le sue leggi al di fuori del territorio statale ogni qual volta siano colpiti gli interessi legittimi dello Stato. Secondo la Corte, la legittimità dell'esercizio extraterritoriale della giurisdizione penale troverebbe fondamento in vari principi noti al diritto internazionale quali, il criterio della territorialità oggettiva, il criterio della nazionalità, il criterio della personalità passiva, il criterio di sicurezza, il criterio di universalità, e simili” (§ 18).

A prescindere dal criterio “degli interessi legittimi” invocato dal giudice, la cui corrispondenza al diritto internazionale consuetudinario è dubbia, è da rilevare che ai sensi del diritto internazionale generale l'India ha giurisdizione (concorrente) sulla vicenda, in virtù tanto del principio della territorialità oggettiva (l'evento dannoso si è prodotto su territorio indiano, al quale lo spazio a bordo di una nave indiana è equiparato), quanto del principio della nazionalità passiva (la vittima è un cittadino dello Stato). È da notare che il principio della nazionalità passiva è contestato da alcuni Stati, specie per reati meno gravi, ma accolto da molti altri e anche gli Stati che lo contestano finiscono comunque per ammetterlo in circostanze specifiche (come la repressione del terrorismo, rivendicando il potere di processare i presunti rei quando le vittime sono loro cittadini colpiti all'estero). L'equiparazione della nave al territorio dello Stato della bandiera è conforme alla giurisprudenza internazionale ed è operata anche dall'art. 4 cod. nav. italiano in relazione alle navi italiane.

(La questione se l'incidente si fosse verificato in “alto mare”, come sostenuto dal governo italiano, richiede una precisazione: l'incidente sembra sia avvenuto a circa 20,5 miglia dalla costa indiana, ossia nella Zona contigua e nella Zona Economica Esclusiva indiana, che si estendono rispettivamente fino a 24 miglia e fino a 200 miglia dalla costa. Secondo l'art. 86 CMB il regime dell'alto mare, come disciplinato dalla Parte VII, si applica “a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”; ma secondo l'art. 58, par. 2, CMB “Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale [relative all'alto mare] si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte [relativa alla ZEE]”. L'incidente è avvenuto quindi nella Zona Economica Esclusiva indiana, e non in alto mare, ma è sottoposto per vari aspetti al regime dell'alto mare. Fra tali aspetti rientra, come si è detto, l'art. 97 CMB, il quale però non si applica nella fattispecie *ratione materiae*).

Infine, circa l'argomento della presunta conformità della condotta dei marò alle regole sulla pirateria contenute nella Convenzione di Montego Bay ed alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia di lotta alla pirateria, la Corte suprema ha fatto riferimento all'art. 100 CMB, sulla *cooperazione internazionale* nella lotta alla pirateria, affermando che la giurisdizione penale dell'Unione Indiana è soggetta al dettato di tale articolo (§ 100), evocato quindi come disposizione alla luce della quale potrebbe essere rivista, in sede processuale, la conclusione raggiunta sulla giurisdizione.

Ma è molto dubbio che l'art. 100 CMB possa essere correttamente interpretato nel senso di avere riflessi sulla questione della giurisdizione, cioè nel senso di negare la giurisdizione di uno Stato, altrimenti esistente, su fatti e incidenti in quanto avvenuti “nell'ambito di una misura di contrasto alla pirateria”. Sembra peraltro che la Corte abbia voluto indicare ai giudici indiani un appiglio giuridico per consentire all'Italia di esercitare la giurisdizione sulla condotta dei marò, qualora risultasse fondata sulla buona fede e sulla convinzione dell'urgenza di respingere un attacco pirata.

È da notare che la tesi del Governo italiano secondo cui si sarebbe trattato di un'azione diretta a respingere un attacco pirata è stata ritenuta “non credibile” dall'Alta Corte del Kerala nella sentenza del 29 maggio 2012 impugnata dinanzi alla Corte suprema. Secondo l'Alta Corte, infatti, dagli atti processuali risultava che: (a) i sistemi di allarme della nave non fossero stati attivati (come richiesto dagli standard internazionali in caso di reazione ad un presunto attacco pirata) né che un attacco fosse stato altrimenti segnalato; (b) a bordo del peschereccio indiano vi erano 11 pescatori disarmati, di cui 9 addormentati; (c) il peschereccio indiano si trovava a circa 200 metri dalla Enrica Lexie, cioè ad una distanza dalla quale nessuna delle azioni che costituiscono pirateria ai sensi dell'art. 101 CMB poteva essere commessa, (d) il peschereccio indiano era una piccola imbarcazione incapace di assaltare credibilmente la petroliera italiana mentre quest'ultima era molto più veloce e avrebbe potuto semplicemente allontanarsi per evitare il presunto attacco (§§ 25, 32-34).

Spetterà al Tribunale speciale di Nuova Delhi confermare o meno tali circostanze. La giurisdizione concorrente, se confermata e se esercitata dall'India, comporta la possibilità di procedimenti paralleli in India e in Italia (dove pure i due marò sono indagati) e quindi anche la possibilità di sentenze definitive diverse. In principio ogni sentenza vale nell'ordinamento in cui è stata emanata, il che significa che finché i due marò sono in India sono sottoposti all'esito della sentenza definitiva indiana. L'Italia e l'India hanno peraltro concluso un accordo sul trasferimento delle persone condannate il 10 agosto 2012 in base al quale la pena eventualmente inflitta in India potrà, a certe condizioni, essere scontata in Italia.

B) Questione dell'immunità

(a cura di Raffaella Nigro)

Una volta accertato che l'India ha la giurisdizione nei confronti dei marò italiani, il problema che si pone successivamente ai giudici indiani investiti del caso è di stabilire se nel caso di specie esiste un'eccezione dovuta al fatto che l'incidente ha coinvolto due militari italiani ai quali, secondo quanto sostenuto dall'Italia, deve essere riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione in base al diritto internazionale.

È da notare che il problema dell'immunità non si sarebbe posto se i giudici indiani avessero escluso la propria giurisdizione, se avessero cioè accertato la loro incompetenza a conoscere del caso. Occorre distinguere la "carenza di giurisdizione" dall' "immunità dalla giurisdizione": la prima comporta che i giudici di uno Stato non possono pronunciarsi in quanto il caso non presenta elementi significativi di connessione con il loro Stato; la seconda comporta che la giurisdizione – una volta accertata come sussistente in quanto esistono elementi significativi di connessione con lo Stato del foro – non possa esercitata in concreto a causa dell'immunità che spetta agli accusati, ad esempio per il fatto di essere organi stranieri o di svolgere funzioni per conto di uno Stato straniero. In questo caso, finora i giudici indiani non solo hanno stabilito come sussistente la propria giurisdizione (*supra*, punto A) ma hanno anche negato l'immunità dei due militari italiani. L'Italia ha sostenuto che i giudici indiani "non hanno giurisdizione", talvolta invocando l'immunità e talvolta senza distinguere se ciò derivi da carenza di giurisdizione o da immunità dalla giurisdizione.

(a) Immunità dei marò italiani in quanto organi dello Stato

Le argomentazioni della difesa dei marò nel procedimento dinanzi ai giudici indiani a favore dell'immunità sono riportate nella sentenza del 18 gennaio 2013 e coincidono con quelle dell'ambasciata italiana a New Delhi espresse in una nota verbale del 29 febbraio 2012. Secondo la difesa dell'Italia "in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario, gli organi di uno Stato godono dell'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il Dipartimento della Marina militare italiana che operava in acque internazionali a bordo della nave *Enrica Lexie* deve essere considerato come organo dello Stato italiano" anche perché "il personale della marina militare stava svolgendo le sue funzioni ufficiali per la protezione della nave da atti di pirateria".

Nella sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte suprema indiana non si è occupata in termini specifici della questione. Solo in un brevissimo passaggio la Corte ha fatto un cenno sul punto notando che "si è osservato che alcune navi pubbliche o militari di Stati stranieri possono godere di una qualche misura (*degree*) di immunità dalla giurisdizione territoriale di uno Stato" (§ 99), per poi proseguire con la questione dell'esercizio della giurisdizione indiana nella Zona contigua. La Corte quindi non si è pronunciata né a favore né contro l'immunità dalla giurisdizione. Della questione si è invece occupata esplicitamente l'Alta Corte del Kerala nella sentenza del 29 maggio 2012 inquadrandola tuttavia nell'ambito dell'immunità dello Stato.

La questione dell'immunità degli organi stranieri (c.d. immunità funzionale) dalla giurisdizione è controversa. Il governo italiano, e una parte della dottrina italiana, ha sostenuto che qualsiasi organo di uno Stato straniero gode, secondo il diritto internazionale consuetudinario, dell'immunità dalla giurisdizione. Altra parte della dottrina ha invece sostenuto che l'immunità funzionale spetti soltanto a certi organi di Stati stranieri quando esercitano le loro funzioni tipiche. La giurisprudenza italiana è divisa, ad es. la Corte di cassazione ha accolto la prima tesi nella sentenza Lozano del 2008 e la seconda nella sentenza Abu Omar del 2012.

A parte trattati che regolino specificamente la questione, inesistenti in questo caso, la prassi specifica sull'immunità dei militari impegnati all'estero non sembra deporre inequivocabilmente, secondo parte della dottrina, nel senso che ai militari spetti l'immunità per il semplice fatto di essere *organi* dello Stato nell'esercizio di funzioni ufficiali. Al contrario, nei casi in cui è stata ammessa, l'immunità è stata riconosciuta su presupposti diversi: anzitutto in base al consenso che lo Stato territoriale aveva prestato al dispiegamento dei militari stranieri e, in secondo luogo, al fine di garantire allo Stato d'invio la piena disponibilità della propria forza militare e la non ingerenza in questioni interne alla base militare. Sulla base di questi presupposti, l'immunità è stata sì riconosciuta ma per gli atti compiuti *entro* la base militare, oppure per gli atti che, compiuti al di fuori della base, non avessero prodotto effetti nei confronti di persone o beni dello Stato territoriale. Equiparando le basi alle navi ne risulterebbe che l'immunità possa spettare ai due marò soltanto se non vi fossero stati effetti interni alla comunità indiana, il che evidentemente non è. Infatti, non solo l'incidente non è avvenuto (interamente) all'interno della *Enrica Lexie* ma ha indubbiamente prodotto effetti

su cittadini indiani (e non solo le vittime dirette ma tutta la comunità dei pescatori locali). Di recente è stato sostenuto in dottrina che il Governo italiano sembra avere implicitamente rinunciato ad invocare l'immunità funzionale dei marò, poiché avrebbe di fatto accettato la giurisdizione indiana sugli imputati, pervenendo addirittura a concludere l'Accordo con l'India del 10 agosto 2012 per ottenere il rimpatrio dei due marò (v. R. PISILLO MAZZESCHI, *Organi degli Stati stranieri (Immunità giurisdizionale degli)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. VII, 2014, pp. 735-794, spec. p. 771, nota 227).

Resta comunque incerto se la *Enrica Lexie* possa essere equiparata ad una base militare, trattandosi di una nave mercantile privata, e non di una nave da guerra, sulla quale i due marò svolgevano funzioni di difesa. Altra questione riguarda il regime ibrido della legge 2 agosto 2011 n. 130 istitutiva dei Nuclei militari di protezione (NMP), che equipara i militari arruolati nelle navi mercantili a fini anti-pirateria ad ufficiali di polizia giudiziaria e agenti di polizia giudiziaria riguardo ai reati sulla pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 cod. nav., ossia ad organi dello Stato, anche se il reclutamento avviene da parte dell'armatore sulla base di un accordo di natura privatistica (come avverrebbe con contrattanti privati).

(b) Immunità dello Stato italiano per un atto *jure imperii*

L'Italia ha più volte sostenuto che i due marò erano impegnati in una missione internazionale anti-pirateria sulla base anche di risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e che certamente questa attività rientra nell'esercizio della sovranità dello Stato coperta da immunità. Nella sentenza del 29 maggio 2012 l'Alta Corte del Kerala ha invece escluso l'immunità dello Stato italiano in quanto:

(i) la *Enrica Lexie* era una nave privata impegnata in attività di natura commerciale non connesse in alcun modo ad attività sovrane della Repubblica italiana; in particolare l'arruolamento dei marò è avvenuto sulla base di un accordo tra il Ministero della difesa e Confitarma (Confederazione Italiana Armatori, associazione privata), dell'11 ottobre 2011, dal quale si evince che i marò lavoravano sulla base di un contratto per la protezione degli interessi privati della nave (§ 47).

(ii) il riconoscimento dell'immunità alle forze militari dipende dalle circostanze in base alle quali esse sono state ammesse dallo Stato territoriale ma non vi è stato, nel caso di specie, alcun accordo tra l'India e l'Italia (§ 48).

(iii) i marò hanno agito di propria iniziativa, non risultando che ricevessero ordini dalla Marina italiana né che avessero agito su ordine del comandante della *Enrica Lexie*, per cui hanno agito a titolo privato e non hanno diritto all'immunità (§ 48).

In effetti è da constatare che la *Enrica Lexie* non era una nave militare in missione antipirateria ma una petroliera mercantile privata al cui interno sono stati arruolati alcuni militari per proteggerla da eventuali attacchi di pirati, secondo quanto stabilito nella legge italiana n. 130 del 2 agosto 2011. L'arruolamento dei marò, quindi, non è stato previsto sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza bensì sulla base di un accordo tra il Ministero della difesa e Confitarma (Confederazione Italiana Armatori, associazione privata), dell'11 ottobre 2011 il cui art. 2.1. prevede che "il Ministero della Difesa... *si rende disponibile a fornire all'armatore richiedente... un idoneo contingente di personale operante nell'Area di rischio*". Benché tale accordo stabilisca che i militari a bordo della nave esercitino le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria e consideri quindi i militari come organi dello Stato (ciò che dimostra indubbiamente la volontà dell'Italia di proteggere i propri marò) questo non è sufficiente dal punto di vista del diritto internazionale a sostenere ed ottenere il riconoscimento dell'immunità dello Stato. Il problema piuttosto è stabilire se possa considerarsi "atto sovrano", coperto dall'immunità, la fornitura di militari dello Stato ad una nave privata a fini di sicurezza privata. Il che appare alquanto dubbio se si considera appunto la natura "privata" sia della nave a bordo della quale i marò erano chiamati ad operare, sia dell'obiettivo che le loro funzioni erano volte a perseguire. È da sottolineare inoltre che lo stesso Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e Confitarma fa riferimento alle ripercussioni per così dire "interne" della minaccia della pirateria affermando che "... la pirateria e la depredazione armata rappresentano una seria minaccia alla sicurezza della navigazione, agli equipaggi e alle merci trasportate, con significative ripercussioni di carattere *commerciale* sui noli marittimi e sulle assicurazioni marittime, i cui costi commerciali rischiano di gravare sulla *collettività nazionale*". Ipotesi diversa sarebbe quella in cui fosse proprio lo Stato italiano, e non l'Armatore, a decidere di arruolare i militari a bordo di *tutte* le navi battenti la sua bandiera che navighino in zone a rischio, perché in questo caso si potrebbe presumere che l'Italia, nell'ambito delle sue prerogative sovrane, decida di difendere le proprie navi da eventuali attacchi di pirati.

Aggiornamento sul caso della Enrica Lexie (2015-2016)

(16 ottobre 2016)

(a cura di Amina Manegga e di Raffaella Nigro)

1. I principali ricorsi presentati innanzi ai tribunali indiani (2014-2015)¹

Si dà qui brevemente conto dei principali ricorsi presentati dalla difesa italiana di Latorre e Girone innanzi ai tribunali indiani. La scelta di servirsi anche di ricorsi interni, anziché limitarsi a difendersi *dai procedimenti domestici*, è stata criticata da alcuni analisti italiani, in considerazione del rischio che tale contegno possa essere valutato come una forma di acquiescenza alla giustizia indiana, e compromettere sia la pretesa di riconoscimento dell'immunità funzionale, sia la competenza del tribunale arbitrale nell'ambito del procedimento internazionale attivato nel giugno 2015².

Il 14 gennaio 2014 l'Italia decideva di ricorrere alla Corte suprema indiana per denunciare i gravi ritardi nell'inchiesta e per contestare l'applicabilità del *SUA Act*, la legge indiana di repressione del terrorismo internazionale che dà esecuzione alla Convenzione sulla repressione degli atti illeciti di violenza contro la navigazione marittima del 1988. Dopo una serie di rinvii da parte della Corte Suprema, il 25 febbraio il procuratore generale produceva il parere del governo indiano favorevole ad abbandonare l'ipotesi dell'applicazione del *SUA Act*, e si chiedeva alla *National Investigation Agency* (NIA), la polizia speciale competente a condurre le indagini ai sensi della legge antiterrorismo, di formulare i capi di accusa in base alla legislazione ordinaria. Veniva così fugato il rischio di una condanna a morte per i due fucilieri di marina italiani.

A quel punto la difesa di Latorre e Girone presentava un ricorso innanzi alla Corte suprema indiana (*Writ Petition Civil* numero 236 del 2014) per contestare anche la competenza della NIA, e quindi la legittimità delle indagini fino a quel momento svolte. Nel ricorso si chiedeva alla Corte di annullare l'intero procedimento giudiziario, compresa la denuncia iniziale (FIR) dei due marò per aver ucciso i due pescatori indiani, e si insisteva sulla linea difensiva italiana contestando la giurisdizione dell'India e rimarcando l'immunità funzionale di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Il 28 marzo 2015 la Corte Suprema indiana ha ammesso il ricorso contro l'intervento nelle indagini della NIA, sospeso il processo innanzi alla Corte speciale e rinviato a nuova udienza. L'udienza sul ricorso tuttavia non si è mai tenuta: inizialmente fissata per il 28 aprile, è stata rinviata una prima volta al 7 luglio³, e una seconda volta al 26 agosto, con ordinanza del 13 luglio.⁴ Da notare che l'8 luglio l'Italia aveva presentato innanzi alla Corte Suprema indiana un ulteriore ricorso, nel quale chiedeva il rinvio della decisione sulla *Writ Petition* n. 236 del 2014 fino alla pronuncia del tribunale arbitrale, e di autorizzare Latorre a rimanere in Italia fino alla conclusione del procedimento di arbitrato internazionale. Nell'ordinanza del 13 luglio la Corte suprema ha respinto tali richieste, limitandosi a prorogare di altri 6 mesi il permesso di permanenza in Italia per motivi di salute concesso a Latorre. Il 26 agosto è poi intervenuto l'ordine della Corte suprema di sospensione di tutti i procedimenti, in attuazione dell'ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare del 24 agosto (vedi *infra*).

Nel corso della stessa udienza del 13 luglio, la procura indiana ha accettato innanzi alla Corte suprema il procedimento di arbitrato internazionale richiesto dall'Italia per il caso dei marò⁵.

¹ Fonti principali: *La vicenda dei due fucilieri italiani trattenuti in India*, in [www.camera.it/temiap/allegati/2015/03/06/OCD177-1048.doc](http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/03/06/ OCD177-1048.doc); *Caso dell'Enrica Lexie* in https://it.wikipedia.org/wiki/Caso_dell%27Enrica_Lexie.

² Cfr. ad es. N. RONZITTI, *La parola non spetta ai tribunali indiani*, 17/01/2014, in <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2509#sthash.wzAgiM0Q.dpuf>; F. DI ROBILANT, *Cercasi strategia per l'India*, 16/1/2015, in <http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2935#sthash.3XzyTviV.dpuf>;

³ *Marò, Corte suprema indiana fissa l'udienza per il 7 luglio*, 3 maggio 2015, in http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/03/news/marò_corte_suprema_indiana_fissa_l_udienza_per_il_7_luglio-113409889/?ref=nrct-11.

⁴ Testo dell'ordinanza in <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/08/LATORRE.pdf>.

⁵ *Marò, la Corte suprema indiana: Latorre resti in Italia altri sei mesi, 13 luglio 2015*, in http://www.repubblica.it/esteri/2015/07/13/news/marò_la_corte_suprema_indiana_latorre_resti_in_italia_altri_sei_mesi-118966991/?ref=nrct-6.

2. La condizione dei due fucilieri

Il Sergente Girone è tutt'ora sotto custodia indiana, e risiede presso l'ambasciata italiana a Nuova Delhi. Il 16 dicembre 2014 la Corte suprema indiana gli aveva negato il permesso di rientrare in Puglia per le festività natalizie⁶. Il 31 agosto 2014 Massimiliano Latorre è stato colpito da un attacco ischemico. Il 4 settembre veniva presentata alla Corte Suprema indiana un'istanza per il suo rientro in Italia a fini di cure mediche. Il 12 settembre la Corte ha autorizzato il rientro di Latorre in Italia per quattro mesi, previa garanzia scritta del suo ritorno in India. Il permesso di permanenza in Italia per motivi di salute del sergente Latorre è stato periodicamente rinnovato dalla Corte suprema, da ultimo per altri 6 mesi (fino al 15 gennaio 2016), nell'ordinanza del 13 luglio 2015⁷.

3. L'internazionalizzazione della vicenda e l'istituzione del procedimento arbitrale ai sensi della CMB

Dal marzo 2014 il Governo italiano si è orientato verso una strategia di internazionalizzazione della questione, sia attraverso il tentativo di coinvolgimento delle istituzioni internazionali, sia con l'avvio di una procedura di arbitrato internazionale.

Il 26 marzo 2014, al suo rientro da una missione in India, l'allora inviato speciale del governo Staffan De Mistura dichiarava innanzi alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato che la linea ufficiale italiana si sarebbe incentrata sul disconoscimento della giurisdizione indiana sul caso, per cui nessun rappresentante ufficiale italiano avrebbe partecipato ad un eventuale processo indiano, e l'intenzione di perseguire la via dell'internazionalizzazione della questione⁸.

Il 24 aprile, intervenendo in audizione innanzi alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, i Ministri della Difesa Pinotti e degli Esteri Mogherini preannunciavano effettivamente l'avvio di una procedura di arbitrato internazionale.

Il coinvolgimento delle istituzioni internazionali è stato molto timido.

Il 6 gennaio 2015 il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in una dichiarazione rilasciata all'Ansa, si limitava ad invitare Italia e India a ricercare una soluzione ragionevole e accettabile per entrambe le parti⁹.

Il Parlamento europeo ha adottato il 15 gennaio 2015 una risoluzione nella quale esprimeva tra le altre cose "grande preoccupazione per la detenzione dei marò italiani senza capi d'imputazione", sottolineava che i marò devono essere rilasciati e qualificava i lunghi ritardi e le restrizioni alla loro libertà di movimento come una grave e inaccettabile violazione dei loro diritti umani¹⁰. È significativo che nel preambolo della versione finale del testo non compare il considerando "*Vista la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, in particolare l'art. 97*", invece presente nella proposta di risoluzione¹¹.

Il 26 giugno 2015 l'Italia ha notificato all'India l'istituzione di un procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 287, par. 5¹², e dell'art. 1 dell'annesso VII alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (CMB)¹³.

⁶ Cfr. <<http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-turns-down-travel-appeals-by-Italian-marines/articleshow/45533148.cms>>.

⁷ In <<http://onelawstreet.com/wp-content/uploads/2015/08/italianmarines-13-july-2015.pdf>>.

⁸ Visibile in <<http://webtv.camera.it/evento/5857>>.

⁹ In <http://www.ansa.it/english/news/2015/01/06/ban-ki-moon-concern-at-india-italy-marines-case-update_07309e66-f51a-45ab-b8f0-57a588a654dc.html>

¹⁰ In <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0013&language=IT&ring=B8-2015-0016>>.

¹¹ In <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0016&language=IT>>.

¹² L'art. 287, par. 5, sulla scelta della procedura di soluzione delle controversie, prevede che una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'allegato VII alla Convenzione, se le parti alla controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione delle controversie mediante la dichiarazione che sono tenute a depositare al momento della ratifica della Convenzione ai sensi dell'art. 287, par. 1.

Mentre l'Italia al momento della ratifica, il 26 febbraio 1997, ha dichiarato di accettare la giurisdizione del Tribunale internazionale del diritto del mare e della Corte internazionale di giustizia, l'India si è riservata il diritto di effettuare al momento appropriato le dichiarazioni sulla soluzione delle controversie ai sensi degli artt. 287 e 288 della Convenzione, testo delle dichiarazioni in <https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en#EndDec>.

Nello *Statement of claims* istitutivo del procedimento, al par. 33, l'Italia ha chiesto al Tribunale arbitrale di accertare giudizialmente e dichiarare: a) che l'India ha agito e sta agendo in violazione del diritto internazionale esercitando la sua giurisdizione sull'*Enrica Lexie* e sui fucilieri italiani in relazione all'incidente dell'*Enrica Lexie*; b) Che l'affermazione e l'esercizio della giurisdizione penale da parte dell'India è in violazione del suo obbligo di rispettare l'immunità dei fucilieri italiani in quanto funzionari statali nell'esercizio di funzioni ufficiali; c) che è l'Italia ad avere giurisdizione esclusiva sull'*Enrica Lexie* e sui due ufficiali della Marina; d) che l'India deve cessare di esercitare ogni forma di giurisdizione sull'incidente e sui fucilieri, anche ponendo termine ad ogni misura restrittiva nei confronti dei sergenti Latorre e Girone; e) che l'India ha violato il suo obbligo sancito dalla CMB di cooperare nella repressione della pirateria¹⁴.

In sintesi, l'Italia invoca, sulla base della CMB e del diritto internazionale, la sua giurisdizione esclusiva sull'incidente dell'*Enrica Lexie* e sui Marò, e il diritto all'immunità propria e dei suoi organi.

Ai sensi dell'art. 3 dell'annesso VII alla CMB, il tribunale arbitrale sarà composto da 5 giudici nominati dalle parti: due dall'Italia e dall'India singolarmente, gli altri tre di comune accordo.

4. La richiesta di misure provvisorie all'ITLOS e l'Ordinanza del 24 agosto 2015

Il 21 luglio 2015 l'Italia ha presentato al Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS) una domanda di misure provvisorie ai sensi dell'art. 290, par. 5, della CMB, nella quale ha chiesto al Tribunale di ordinare: 1) che l'India si astenga dal prendere o eseguire ogni misura giudiziaria o amministrativa contro i due fucilieri e dall'esercitare ogni forma di giurisdizione sull'incidente; 2) la rimozione di ogni restrizione sulla libertà, sicurezza o movimento dei Fucilieri in modo da permettere a Girone di viaggiare e rimanere in Italia e a Latorre di rimanere in Italia per tutta la durata del procedimento innanzi al tribunale arbitrale che dovrà essere istituito¹⁵.

Ai sensi dell'art. 290, parr. 1 e 5, CMB, nelle more della costituzione del tribunale arbitrale l'ITLOS può prescrivere, modificare o revocare misure provvisorie se ritiene, *prima facie*, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della questione lo richieda, al fine di preservare i diritti rispettivi delle parti da un rischio effettivo e imminente di pregiudizio irreparabile. Nel corso dell'udienza orale sulla richiesta di misure cautelari l'Italia ha giustificato l'urgenza della situazione e il rischio di un pregiudizio serio e irreparabile ai suoi diritti e ai diritti dei due fucilieri argomentando tra le altre cose che ogni *ulteriore* esercizio di giurisdizione da parte dell'India, in quanto certo e perdurante, arrecherebbe un danno irreversibile ai diritti dell'Italia e dei due fucilieri, in una controversia che ha appunto come oggetto la questione di chi abbia giurisdizione sulla vicenda e sui presunti responsabili¹⁶.

Le parti hanno presentato osservazioni scritte, e un'udienza pubblica si è svolta ad Amburgo il 10 e 11 agosto¹⁷. Per l'occasione il Tribunale è stato integrato con un giudice *ad hoc* di nazionalità italiana, nominato dall'Italia conformemente all'art. 17, par. 2, dello Statuto dell'ITLOS, il Prof. Francesco Francioni, che ha prestato giuramento solenne l'8 agosto 2015.

L'Ordinanza sulle misure provvisorie è stata adottata il 24 agosto con 15 voti a favore e 6 contrari (vice-presidente Bouguetaia, giudici Chandrasekhara Rao, Ndiaye, Cot, Lucky, Heidar). Tra i giudici della mag-

¹³ Ai sensi dell'art. 1 dell'annesso VII alla CMB "any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is based", in <http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/annex7.htm>.

¹⁴ *Notification and Statement of claims*, <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Notification_of_the_Italian_Republic_r.pdf>. L'art. 1 dell'Annesso VII stabilisce che ciascuna parte a una controversia può sottoporla a procedura arbitrale attraverso notifica scritta alla controparte, accompagnata da uno *statement of claim* e al fondamento giuridico del ricorso, in <http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/annex7.htm>.

¹⁵ Testo della richiesta in <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Request_of_the_Italian_Republic_r.pdf>.

¹⁶ Cfr. Public sitting held on Monday, 10 August 2015, at 9.30 a.m., at the International Tribunal for the Law of the Sea, Hamburg, President Vladimir Golitsyn presiding THE "ENRICA LEXIE" INCIDENT, intervento di Guglielmo Verdirame per conto dell'Italia, specie pp. 28-38, in <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/ITLOS_PV15_C24_1_E_checked_public.pdf>.

¹⁷ Tutti i documenti relativi al procedimento sulle misure provvisorie sono reperibili in: <<https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-24/>>.

gioranza, il giudice Jesus ha apposto un'opinione individuale, e altri quattro hanno allegato dichiarazioni (Kateka, Kelly e Paik e giudice *ad hoc* Francioni)¹⁸.

Nell'Ordinanza il Tribunale ha anzitutto ritenuto soddisfatte le precondizioni di carattere procedurale per il rilascio di misure provvisorie, in particolare ha ritenuto assolto l'obbligo di consultazione reciproca sulla soluzione pacifica della controversia stabilito dall'art. 283, par. 1, CMB, mentre circa il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell'art. 295 della Convenzione, ha ritenuto che la relativa questione non andasse affrontata nella fase delle misure cautelari, trattandosi di una controversia vertente sull'esercizio di giurisdizione. *Contra*, nella sua opinione dissenziente il giudice Lucky ha sottolineato che al momento della presentazione della richiesta erano in corso procedimenti interni anche attivati dall'Italia e dunque che il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni non fosse soddisfatto.

Il collegio di maggioranza ha inoltre affermato il diritto dell'Italia di ricorrere a procedimenti internazionali malgrado l'esistenza di procedimenti interni paralleli, respingendo l'argomento dell'India secondo cui il ricorso all'arbitrato costituirebbe un abuso di procedimento, essendosi l'Italia sempre servita fino a quel momento del sistema giudiziario indiano. Il giudice Lucky ha invece convenuto con l'India nel qualificare il ricorso italiano all'ITLOS come un abuso di procedimento.

Quanto ai requisiti stabiliti all'art. 290, par. 5, CMB, i giudici di maggioranza hanno accertato *prima facie* la giurisdizione del tribunale arbitrale, rilevando che *sembra* esistere una controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o applicazione della CMB (parr. 53-54), e ritenendo che entrambe le parti abbiano dimostrato la plausibilità dei diritti che cercano di proteggere (parr. 84-85).

Pur non pronunciandosi espressamente sul requisito dell'*urgenza* della situazione, il Tribunale ha tuttavia affermato di ritenere necessaria una sua azione volta a preservare i diritti rispettivi delle parti, rilevando che, nelle circostanze del caso, la continuazione dei procedimenti giudiziari in corso o l'avvio di nuovi da parte di ciascuna delle due parti pregiudicherebbe i diritti dell'altra parte. Osservando che le misure richieste dall'Italia non preserverebbero in modo equo i diritti di entrambe le parti (parr. 126-127), ha ritenuto appropriato ordinare sia all'India che all'Italia di sospendere tutti i procedimenti giudiziari e astenersi dall'adottarne altri che possano aggravare o estendere la controversia sottoposta al tribunale arbitrale o pregiudicare l'attuazione di ogni decisione che lo stesso possa adottare (par. 131 e par. 1 operativo).

Il Tribunale ha invece ritenuto inopportuno prescrivere misure relative alla situazione dei due fucilieri, corrispondenti alla seconda misura richiesta dall'Italia, ritenendo che essa tocchi questioni inerenti al merito del caso (par. 132), ovvero l'esclusività o meno della giurisdizione penale italiana.

Nel far ciò ha accolto uno degli argomenti addotti dall'India, che aveva sottolineato la corrispondenza tra la specifica misura cautelare richiesta e uno dei rimedi ricercati dall'Italia nello *Statement of claims* istitutivo del procedimento arbitrale. Il punto è stato richiamato nella sua dichiarazione dal giudice Paik, il quale ha sottolineato il ruolo cruciale che la custodia degli accusati riveste nell'esercizio della giurisdizione penale, per rimarcare che l'interruzione delle restrizioni alla libertà degli accusati in pendenza del procedimento arbitrale non preserverebbe in modo equo i diritti rispettivi delle parti.

Il Tribunale non si è invece espresso sull'altro argomento avanzato dall'India, ovvero la sua legittima apprensione circa la capacità dell'Italia di adempiere le sue promesse (leggi: di far rientrare i due fucilieri in India per dare attuazione ad una eventuale decisione del tribunale sfavorevole alle pretese italiane).

I giudici della minoranza hanno in generale ritenuto insussistente la giurisdizione *prima facie* del Tribunale e il presupposto dell'*urgenza*.

Quanto al primo aspetto, in particolare i giudici Lucky e Bouguetaia nelle loro opinioni dissenzienti hanno sostenuto che la controversia non avrebbe alcun legame con la Convenzione di Montego Bay, avendo ad oggetto una pretesa concorrente di giurisdizione penale non disciplinata da quest'ultima e relativa ad un omicidio avvenuto nella Zona Economica Esclusiva che non rientra nell'ambito di applicazione di nessuna disposizione della Convenzione stessa¹⁹. Anche il giudice Ndiaye, nella sua opinione dissidente, dopo aver analizzato il significato di "controversia" nel diritto internazionale e le diverse posizioni dell'Italia e dell'India nel caso di specie, ha escluso che il tribunale arbitrale da costituirsi ai sensi dell'annesso VII alla

¹⁸ Testo dell'ordinanza del 24 agosto in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_orig_Eng.pdf>.

¹⁹ Opinione dissenziente del vicepresidente Bouguetaia, parr. 11-15, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/A24_ord_24.08.2015_op.diss_Bouguetaia_orig_Fr.pdf>; Opinione dissenziente del giudice Lucky, parr. 35-38 e 51, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_diss.op_Lucky_orig_Eng.pdf>.

CMB abbia competenza nel caso di specie e ciò in quanto l'oggetto della controversia non attiene al diritto del mare *stricto sensu* ma piuttosto alle seguenti questioni: a) l'esercizio della giurisdizione tra lo Stato costiero e lo Stato della bandiera; b) l'esercizio dei poteri di polizia e di giustizia penale tra i due Stati; c) il contenzioso sulla qualificazione dei fatti; d) questioni di sovranità e di immunità o ancora e) il contenzioso sulla scelta del foro. Pertanto, ad avviso del giudice, le disposizioni della CMB la cui violazione è stata invocata dall'Italia non potevano fornire la base giuridica sulla quale stabilire la competenza del tribunale arbitrale nel merito. Né a suo avviso il Tribunale del diritto del mare aveva alcuna competenza per conoscere di un caso che non attiene all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione medesima²⁰.

Quanto al secondo aspetto, l'*urgenza* della situazione è stata contestata dal vicepresidente M. Bouguetaia²¹, e dai giudici Chandrasekhara Rao, Lucky²², Ndiaye e Heidar, in considerazione del fatto che il caso era stato trattato dalle corti indiane per circa 3 anni e mezzo, che il ritardo nello svolgimento del processo era stato provocato anche dai numerosi ricorsi presentati dall'Italia e dai due marò, e che data la sospensione del processo innanzi alla Corte speciale indiana era altamente improbabile che si giungesse ad una sentenza sfavorevole ai fucilieri prima della pronuncia del tribunale arbitrale. Secondo Bouguetaia, neppure poteva rilevarsi un'*urgenza umanitaria*, dato il permesso di permanenza in Italia concesso a Latorre e le agevolate condizioni di privazione della libertà concesse a Girone²³. L'ordinanza opererebbe un tentativo malriuscito di "accomodamento", piuttosto che fondarsi su un'applicazione corretta e imparziale del diritto, e rischierebbe, in base a come le parti interpreteranno la richiesta di sospensione della giurisdizione indiana, di non garantire adeguatamente la conservazione dei diritti dell'India²⁴. Sulla mancanza del requisito dell'*urgenza* ha incentrato interamente la sua opinione dissenziente il giudice indiano Chandrasekhara Rao, sottolineando come non vi sia alcun fattore che abbia determinato un cambiamento improvviso e tale da giustificare da parte dell'Italia la richiesta di misure cautelari di fronte ad un rischio sopravvenuto di pregiudizio irreparabile. In particolare, il giudice ha respinto come del tutto insostenibile l'argomento secondo cui l'*urgenza* si sarebbe presentata solo alla fine di maggio 2015, quando una dichiarazione del Ministro degli esteri indiano aveva reso chiara l'assenza di prospettive di soluzione politica, dal momento che in essa si affermava che se l'Italia e i fucilieri si fossero decisi a partecipare al processo, aderendo all'invito più volte rivolto dall'India, questo sarebbe andato avanti in modo spedito²⁵. Inoltre secondo il giudice non esisteva nessun rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile ai diritti invocati dall'Italia, non essendovi probabili prospettive di una sentenza definitiva sul processo penale prima della pronuncia del Tribunale arbitrale²⁶.

Anche il giudice Ndiaye ha escluso che sussistessero nel caso di specie le circostanze che giustificavano l'adozione di misure provvisorie e che il Tribunale del diritto del mare avrebbe dovuto spiegare in maniera dettagliata le ragioni che lo hanno portato a deciderle. In realtà, ha concluso il giudice, il caso di specie non sarebbe mai dovuto essere portato dinanzi al Tribunale del diritto del mare e inoltre, non essendo l'India uno Stato europeo, la Corte dell'Aja o un Tribunale *ad hoc* sarebbero stati più indicati²⁷. Il giudice Heidar ha dichiarato di non aver potuto esprimere voto favorevole all'ordinanza del Tribunale in quanto a suo avviso il requisito dell'*urgenza* di cui all'art. 290, par. 5, della Convenzione del 1982, non poteva ritenersi soddisfatto. Il giudice ha distinto tra la dimensione qualitativa e la dimensione temporale del requisito dell'*urgenza*. Sul primo aspetto, egli ha sottolineato che il requisito dell'*urgenza* è esplicitamente previsto *solo* al par. 5 dell'art. 290 (applicabile quando la decisione nel merito è deferita, come nel caso di specie, ad un tribunale arbitrale) e non anche al par. 1 (applicabile quando la decisione nel merito spetta allo stesso Tribunale del diritto del mare), il che implica che il requisito dell'*urgenza* di cui al par. 5 è da considerarsi in modo più stringente rispetto a quello previsto al par. 1²⁸. Quanto alla dimensione temporale, il giudice ha altresì dichiarato che mentre ai sensi dell'art. 290, par. 1, le misure provvisorie si applicano fino al momento in cui la decisione nel merito non è stata adottata²⁹, ai sensi dell'art. 290, par. 5, tali misure si applicano fino al momento in

²⁰ Opinione dissenziente del giudice Ndiaye, par. 26, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/A24_ord_24.08.2015_op.diss_Ndiaye_orig_Fr.pdf>.

²¹ Opinione dissenziente del vicepresidente Bouguetaia, specie par. 19-24.

²² Opinione dissenziente del giudice Lucky, *cit.*, par. 56-65.

²³ Opinione dissenziente del vicepresidente Bouguetaia, *cit.*, par. 22-23.

²⁴ *Ibidem*, par. 35-37.

²⁵ Opinione dissenziente del giudice Chandrasekhara Rao, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_diss.op_Ch.Rao_orig_Eng.pdf>, par. 16.

²⁶ *Ibidem*, par. 19-24.

²⁷ Opinione dissenziente del giudice Ndiaye, *cit.*, par. 35.

²⁸ Opinione dissenziente del giudice Heidar, par. 9, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_diss.op_Heidar_orig_Eng.pdf>.

²⁹ *Ibidem*, par. 10.

cui il tribunale arbitrale competente sarà costituito³⁰, il che comporta in termini pratici che il periodo in cui le misure provvisorie saranno applicabili in quest'ultimo caso sarà di pochi mesi laddove nel primo caso il periodo di applicazione può essere di qualche anno. Alla luce di ciò, ad avviso del giudice, quando il Tribunale è chiamato a decidere su misure provvisorie di cui all'art. 290, par. 5, il suo compito è quello di stabilire se esiste un'urgenza fino al momento della costituzione del tribunale arbitrale con la conseguenza che non vi è urgenza se la misura provvisoria può essere garantita da quest'ultimo una volta costituito³¹. Nel caso di specie, nell'opinione del giudice, non esiste un reale ed imminente rischio che un pregiudizio irreparabile ai diritti delle Parti possa verificarsi prima che il tribunale arbitrale venga costituito e diventi operativo³².

Anche un giudice della maggioranza, Kateka, ha espresso nella sua dichiarazione riserve e dubbi circa l'urgenza della misura prescritta dal Tribunale, della quale d'altronde lo stesso non ha dato pienamente ragione, ovvero circa l'esistenza di un rischio concreto e imminente di pregiudizio irreparabile ai diritti in causa. La mancanza di urgenza si paleserebbe sia dal fatto che l'India ha sospeso tutti i procedimenti innanzi alla Corte speciale indiana, sia dal fatto che nulla è stato addotto per dimostrare che, dopo tre anni nel corso dei quali l'Italia si è avvalsa del sistema giudiziario indiano, la situazione sia cambiata in modo improvviso e tale da aggravare i diritti delle parti.

Rispetto all'urgenza della situazione al fine di concedere come misura provvisoria il rilascio dei marò fino alla decisione del tribunale arbitrale, il giudice Jesus nella sua opinione individuale ha affermato che i requisiti richiesti dall'art. 290, par. 5, della Convenzione, dovevano ritenersi soddisfatti soprattutto tenendo conto degli effetti della detenzione senza alcuna accusa formale sulla salute dei marò e dei loro familiari³³, e dell'importanza delle considerazioni di umanità in simili contesti³⁴. Il giudice ha poi confermato il requisito dell'urgenza anche rispetto al pregiudizio irreparabile che sarebbe derivato all'Italia per la mancata sospensione dei procedimenti a carico dei marò³⁵.

Sul medesimo aspetto si è pronunciato il giudice *ad hoc* Francioni il quale, pur concordando con le conclusioni della maggioranza, ha dichiarato che a suo avviso sussistevano le condizioni per concedere la libertà *pro tempore* dei marò sulla base della tutela dei diritti delle parti controvertenti di cui all'art. 290, par. 1, della CMB nonché sulla base dell'urgenza della situazione oggetto della controversia di cui al par. 5 del medesimo articolo. Sul primo aspetto il giudice ha anzitutto dubitato che l'ordine del Tribunale di sospendere qualsiasi procedimento contro i marò e di non avviarne di nuovi possa essere effettivo in mancanza dell'ulteriore ordine di concedere la libertà ai marò in attesa della decisione del tribunale arbitrale³⁶. In secondo luogo, il giudice ha precisato che non vi era nulla che potesse far sorgere dubbi circa la consegna dei marò alle autorità indiane qualora il tribunale arbitrale dovesse accertarne la giurisdizione visto il consenso incondizionato dell'Italia a conformarsi a qualunque decisione di detto tribunale³⁷. Sulla preoccupazione dell'India nel senso che l'Italia potrebbe non adempiere la futura decisione del tribunale arbitrale considerando la recente sentenza della Corte costituzionale italiana n. 238/2014 rispetto a quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia in materia di immunità dello Stato nella controversia tra Italia e Germania, il giudice Francioni ha dichiarato che la sentenza della Corte costituzionale, anzitutto riguarda una questione ben distinta da quella oggetto di controversia con l'India (attenendo all'ipotesi di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti durante la seconda guerra mondiale) e che, in ogni caso, l'Italia ha dato chiara prova di adempiere la sentenza della Corte internazionale di giustizia attraverso l'adozione di misure legislative volte a garantire che nessuna misura esecutiva venga decisa sui beni di Stati stranieri in violazione di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia³⁸. Il giudice ha quindi proseguito affermando che mentre non vi sono ragioni per ritenere che la libertà *pro tempore* dei due marò possa pregiudicare i diritti indiani³⁹, lo stesso discorso non può invece valere per i diritti italiani. In effetti, a suo avviso, qualora il tribunale arbitrale dovesse pronunciarsi a favore della giurisdizione esclusiva italiana nel caso di specie, l'esercizio della giuri-

³⁰ *Ibidem*, par. 11.

³¹ *Ibidem*, parr. 12-13.

³² *Ibidem*, par. 14.

³³ Opinione del giudice Jesus, par. 10, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_sep.op_Jesus_orig_Eng.pdf>.

³⁴ *Ibidem*, par. 11.

³⁵ *Ibidem*, parr. 13-16.

³⁶ Dichiarazione del giudice *ad hoc* Francioni, par. 6, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_decl_Francioni_orig_Eng.pdf>.

³⁷ *Ibidem*, parr. 13-14.

³⁸ *Ibidem*, par. 15.

³⁹ *Ibidem*, par. 16.

sdizione indiana nonostante l'opposizione dell'Italia, e la lunga detenzione preventiva dei marò, saranno danni irreversibili e irreparabili⁴⁰. Quanto all'aspetto del carattere urgente della situazione tale da giustificare la concessione della misura provvisoria relativa alla libertà dei marò, il giudice ha ricordato: *a*) che sotto un profilo strettamente giuridico, nella prassi del Tribunale sul diritto del mare e in particolare nei casi *Saiga* e *Arctic Sunrise*, i giudici hanno sempre considerato le privazioni della libertà personale come questione urgente⁴¹, e *b*) sotto un profilo politico, la necessità che il Tribunale tenesse in debito conto anche lo *status* di cui i militari (come i marò nel caso di specie) godono in base al diritto internazionale, soprattutto quando impegnati in missioni delicate quali il terrorismo, la lotta alla pirateria, il traffico di esseri umani, etc.⁴². Il giudice ha quindi concluso che, a suo avviso, concedere ai marò il beneficio del dubbio, avrebbe consentito al Tribunale di lanciare un messaggio all'esterno nel senso della propria consapevolezza di quanto sia importante la cooperazione per la tutela dell'interesse generale della comunità internazionale e al di là dei rispettivi diritti delle parti di una controversia⁴³.

Anche il giudice Kelly nella sua dichiarazione annessa all'ordinanza ha precisato che, pur concordando con quanto in essa stabilito, sarebbe stata una logica conseguenza della decisione del Tribunale di sospendere qualsiasi procedimento contro i due marò, garantire ad essi la libertà fino alla decisione del tribunale arbitrale⁴⁴. Ciò deriva ad avviso del giudice dall'assenza di precisi capi d'accusa formulati nei confronti dei marò da parte delle autorità indiane e dal fatto che, in simili circostanze, deve ritenersi applicabile il principio della presunzione di innocenza⁴⁵.

Infine, sulla necessità di preservare i diritti di entrambe le parti alla controversia, il giudice Jesus ha dichiarato di non ritenere che il rientro in Italia dei marò fino alla decisione del tribunale arbitrale avrebbe pregiudicato irreparabilmente i diritti indiani considerando il solenne impegno da parte italiana a rinviare i marò in India qualora la decisione del tribunale arbitrale fosse favorevole alla sua giurisdizione⁴⁶. Il giudice ha pertanto concluso che, pur essendo a favore delle misure prescritte nell'ordinanza, sarebbe stato altresì favorevole al rientro dei marò in Italia in attesa della decisione nel merito del tribunale arbitrale.

Anche il giudice Kelly ha concordato con il giudice Jesus nel senso che l'unico vero pregiudizio irreparabile per l'India si verificherebbe solo nel caso in cui i marò non ritornassero in India qualora il tribunale arbitrale accertasse la giurisdizione dei giudici indiani⁴⁷, e che in tal senso le rassicurazioni fornite dall'Italia avrebbero dovuto essere prese in considerazione⁴⁸.

Nell'udienza del 26 agosto, dopo la decisione del Tribunale del Diritto del Mare di Amburgo, la Corte Suprema indiana ha emesso un'ordinanza con la quale ha sospeso tutti i procedimenti giudiziari riguardanti i due marò italiani Latorre e Girone, fino a nuovo ordine. Ha fissato inoltre una nuova udienza per fare il punto sulla situazione al 13 gennaio 2016⁴⁹.

5. L'effettiva costituzione del Tribunale arbitrale

Nella notifica e *Statement of Claim* del 26 giugno 2015 istitutivi del procedimento arbitrale l'Italia, come previsto dall'art. 3, lett. *b*), dell'annesso VII alla Convenzione di Montego Bay, ha nominato arbitro il prof. Francesco Francioni, e l'India ai sensi della lett. *c*) della stessa disposizione con nota verbale del 24 luglio 2015 ha comunicato la nomina come arbitro del giudice Patibandla Chandrasekara Rao. Facendo seguito alla richiesta italiana dell'8 settembre, il 30 settembre 2015 il Presidente del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ha poi nominato come arbitri i giudici Jin-Hyun Paik e Patrick Robinson, e il giudice Vladimir Golitsyn come arbitro e presidente del tribunale arbitrale in base all'art. 3, lett. *d*), dell'annesso VII.

⁴⁰ *Ibidem*, par. 17.

⁴¹ *Ibidem*, par. 23.

⁴² *Ibidem*, par. 24.

⁴³ *Ibidem*, par. 25.

⁴⁴ Dichiarazione del giudice Kelly, par. 2, in

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/C24_Order_24.08.2015_decl_Kelly_orig_Eng.pdf>.

⁴⁵ *Ibidem*, parr. 4-5.

⁴⁶ Opinione del giudice Jesus, *cit.*, parr. 17-21.

⁴⁷ Dichiarazione del giudice Kelly, *cit.*, par. 6.

⁴⁸ *Ibidem*, par. 7.

⁴⁹ Supreme Court of India, RECORD OF PROCEEDINGS I.A. 3/2015 in Writ Petition(s)(Civil) No(s).236/2014, 26/8/2015, in <<http://onelawstreet.com/wp-content/uploads/2015/08/italianmarines26august2015.pdf>>.

Come concordato dalle parti, e accettato dalla Corte Permanente di Arbitrato, quest'ultima funge da cancelleria del Tribunale arbitrale.

Un primo incontro procedurale del Tribunale arbitrale con le parti si è svolto al Palazzo della Pace dell'Aja (sede della CPA) il 18 gennaio 2016, e il 19 gennaio il Tribunale ha adottato il suo Regolamento di procedura⁵⁰.

6. L'ordinanza del 29 aprile 2016 del Tribunale arbitrale sulle misure provvisorie richieste dall'Italia

L'11 dicembre 2015 l'Italia ha sottoposto al Tribunale arbitrale una richiesta di indicazione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 290, par. 1, della Convenzione di Montego Bay. Precisamente, l'Italia ha chiesto al Tribunale di ingiungere all'India di alleviare le condizioni di cauzione imposte al Sergente Girone, per consentirgli di fare ritorno in Italia sotto la responsabilità delle autorità italiane fino alla decisione finale del Tribunale. Il 26 febbraio 2016 l'India ha presentato a sua volta delle osservazioni scritte, e un'udienza sulle misure provvisorie si è svolta al Palazzo della Pace dell'Aja il 30 e 31 marzo 2016, al termine della quale l'Italia ha ribadito la sua richiesta, mentre l'India ha chiesto al Tribunale di respingerla e di rifiutare di prescrivere ogni ulteriore misura provvisoria nel caso di specie.

Nell'Ordinanza del 29 aprile 2016, il Tribunale ha in primo luogo rilevato l'esistenza di una controversia tra le parti riguardante l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione di Montego Bay, in quanto l'Italia denuncia di aver subito la violazione di una serie di diritti conferiti da diverse disposizioni della Convenzione⁵¹, mentre l'India contesta tali violazioni, e su tali basi ha accertato di avere giurisdizione *prima facie* nel caso, come richiesto ai fini dell'esercizio del potere di indicazione di misure cautelari ai sensi dell'art. 290, par. 1, della Convenzione⁵².

Il Tribunale ha poi accertato l'ammissibilità della richiesta italiana ai sensi dell'art. 290, par. 1, della Convenzione di Montego Bay. Sul punto l'India sosteneva che la richiesta di misure provvisorie formulata dall'Italia rispetto al Sergente Girone corrispondeva alla richiesta già presentata al Tribunale sul diritto del mare e da questo respinta nell'ordinanza del 24 agosto 2015 e che, ai sensi dell'art. 290, par. 5, della medesima Convenzione, gli fosse preclusa la possibilità di ripresentarla dinanzi al Tribunale arbitrale a meno che, secondo quanto previsto nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, l'Italia non avesse dimostrato un cambiamento delle circostanze che avevano condotto alla misura provvisoria prevista dal Tribunale del diritto del mare, ipotesi non verificatasi nel caso di specie ad avviso dell'India⁵³. L'Italia, dal canto suo, sosteneva che non vi fosse alcuna necessità di dimostrare un cambiamento delle circostanze che giustificasse la richiesta di misure provvisorie dinanzi al Tribunale arbitrale ma che, anche ad ammettere il contrario, la richiesta formulata a quest'ultimo era chiaramente diversa rispetto a quella formulata dinanzi al Tribunale sul diritto del mare. Ciò in quanto, anzitutto, il Tribunale sul diritto del mare era stato chiamato a pronunciarsi sull'opportunità di una misura da applicare in un breve periodo, ovvero in attesa della costituzione del Tribunale arbitrale, laddove a quest'ultimo era stato richiesto di pronunciarsi su una misura in attesa della decisione finale nel merito. D'altro canto, ad avviso dell'Italia, proprio il Tribunale arbitrale, in quanto competente a pronunciarsi nel merito, risultava particolarmente idoneo a decidere della misura provvisoria⁵⁴. Il Tribunale arbitrale ha dichiarato che la richiesta presentata dall'Italia doveva considerarsi una "nuova" richiesta ai sensi dell'art. 290, par. 1, della Convenzione di Montego Bay e che tale richiesta non costituiva alcun tentativo da parte dell'Italia di modificare la misura provvisoria precedentemente disposta dal Tribunale del diritto del mare. Al contrario, ad avviso del Tribunale, era evidente che l'Italia, a differenza di quanto emerso dinanzi al Tribunale sul diritto del mare, aveva come obiettivo il rientro di Girone in Italia ma senza che ciò pregiudicasse un'eventuale competenza delle corti indiane. Il Tribunale ha dunque concluso sul punto che la richiesta dell'Italia fosse ammissibile e che dovesse pertanto essere esaminata ai sensi dell'art. 290, par. 1, della Convenzione del 1982⁵⁵.

⁵⁰ Per la ricostruzione delle fasi di istituzione del tribunale arbitrale si vedano i parr. 12-17 dell'Ordinanza del 29 aprile 2016 sulle misure provvisorie nell'arbitrato relativo al caso dell'incidente *Enrica-Lexie (Repubblica italiana c. Repubblica indiana)*, PCA Case No. 2015-28, in <<https://pcacases.com/web/sendAttach/1707>>.

⁵¹ Precisamente gli artt. 3, 27, 33, 56, 58, 87, 89, 92, 94, 97, 100 e 300, cfr. par. 50 dell'Ordinanza, come già sostenuto nella notifica e nello *Statement of facts* istitutivi del procedimento arbitrale.

⁵² Parr. 52-54 dell'Ordinanza. \

⁵³ Parr. 61-64 dell'Ordinanza.

⁵⁴ Parr. 65-68 dell'Ordinanza.

⁵⁵ Parr. 72-76 dell'Ordinanza.

In seguito il Tribunale ha affrontato la questione relativa al criterio dell'urgenza eventualmente previsto dall'art. 290, par. 1, e se esso risultasse soddisfatto nel caso di specie. Sul punto, mentre l'Italia sosteneva che nel caso di specie sussistesse il rischio reale e imminente di un pregiudizio irreparabile ai suoi diritti in causa, secondo una definizione dell'urgenza fornita dallo stesso Tribunale del diritto del mare, l'India riteneva che l'Italia non avesse dimostrato alcuna nuova circostanza, rispetto all'ordinanza del Tribunale del diritto del mare (il quale aveva escluso il carattere "urgente" della misura richiesta) che giustificasse l'urgenza della misura richiesta al Tribunale arbitrale. L'India ha in proposito ricordato che il Sergente Girone aveva ottenuto il permesso di rientrare in Italia per ben due volte e che lo stesso governo italiano non aveva richiesto il rientro di Girone in Italia nei due anni e mezzo precedenti la richiesta dinanzi al Tribunale del diritto del mare, ciò che evidentemente dimostrava l'assenza dell'urgenza della misura richiesta⁵⁶. Il Tribunale arbitrale ha in primo luogo affermato che, nonostante il requisito dell'urgenza non sia espressamente menzionato nell'art. 290, par. 1, della Convenzione di Montego Bay, esso è nondimeno considerato un elemento importante al fine di valutare la richiesta di misure provvisorie, come risulta dalla giurisprudenza internazionale in materia, ad esempio nel caso relativo alla controversia tra Ghana e Costa d'Avorio dinanzi al Tribunale del diritto del mare o nei casi relativi alle controversie tra Costa Rica e Nicaragua e Timor-Leste e Australia entrambi decisi dalla Corte internazionale di giustizia. Sulla base di questa premessa, il Tribunale arbitrale si è quindi chiesto se nel caso di specie il requisito dell'urgenza fosse soddisfatto e ha risposto in senso positivo. Il Tribunale ha infatti dichiarato che il Sergente Girone rientrava nella sola autorità dell'India nonostante la relativa decisione nel merito sui giudici di quale dei due Stati abbiano giurisdizione e sulla questione dell'immunità non sia stata ancora emessa. Il Tribunale ha inoltre ritenuto di dover valutare la situazione di Girone anche da un punto di vista umanitario avendo particolare riguardo alla lontananza dalla sua famiglia. D'altra parte, rispetto ai diritti in causa dell'India, il Tribunale ha rilevato che qualsiasi misura provvisoria da esso prevista sul rilascio del marò non avrebbe comunque pregiudicato la questione della giurisdizione dei giudici indiani almeno fino alla decisione nel merito. Proprio in virtù dell'ordinanza del 24 agosto 2015, ha proseguito il Tribunale, qualsiasi procedimento dinanzi ai giudici indiani risulta infatti sospeso fino alla decisione nel merito, il che comporta che l'India non abbia un preciso interesse giuridico alla presenza fisica di Girone in territorio indiano. Il Tribunale ha concluso sul punto che, con appropriate garanzie sul rientro del marò in caso di decisione nel merito favorevole alla giurisdizione indiana, nessun cambiamento sostanziale avrebbe comportato per l'India il rientro del marò in Italia, intendendosi per "appropriate garanzie", l'impegno vincolante da parte italiana a garantirne il rientro in India qualora il Tribunale arbitrale si pronunci a favore dell'India nel merito e precisando che l'Italia si è più volte pronunciata in questo senso⁵⁷.

Da ultimo, e a ulteriore riprova dell'opportunità di consentire il rientro in Italia del Sergente Girone, l'Italia sosteneva la violazione dell'equo processo da parte dell'India nell'ambito dei procedimenti e delle indagini condotte dalle rispettive autorità indiane nei confronti dei marò italiani. In particolare, ad avviso dell'Italia, l'India avrebbe violato l'obbligo di formulare un'accusa dettagliata in tempi rapidi ai sensi degli artt. 9, par. 2, e 14, par. 3, del Patto sui diritti civili e politici del 1966. Analogamente l'Italia ha sostenuto che, secondo quanto stabilito nella giurisprudenza internazionale e nella prassi convenzionale rilevanti, i marò avrebbero dovuto essere informati sulla legge applicabile nonché sui fatti che avevano condotto alla formulazione delle accuse. In definitiva, ad avviso dell'Italia, i marò italiani erano stati oggetto di una detenzione arbitraria da parte delle autorità indiane⁵⁸. Sul punto, contestato dall'India che ha invece sottolineato la piena conoscenza da parte italiana delle accuse formulate nei confronti dei marò nonché il fatto che il Sergente Girone non si trovava in prigione ma nella residenza dell'ambasciatore italiano in India⁵⁹, il Tribunale arbitrale ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla legittimità della detenzione di Girone considerando la sua conclusione circa il rilascio di Girone e il suo rientro in Italia fino alla decisione nel merito⁶⁰.

Il Tribunale ha infatti subito dopo dichiarato di ritenere opportuno che l'India e l'Italia cooperassero al fine di giungere al rilascio del marò e al suo rientro in Italia precisando che, pur spettando alla Corte Suprema indiana stabilirne le condizioni precise, accordi simili a quelli raggiunti per il marò Latorre dovevano ritenersi adeguati, ad esempio l'opportunità della consegna del passaporto di Girone alle autorità italiane e il divieto di lasciare il paese salvo permesso di viaggio concesso dalla Corte Suprema e inoltre l'opportunità che l'Italia informi la Corte Suprema indiana della situazione di Girone con una cadenza di tre mesi⁶¹. Il Tribunale ha infine ribadito che l'India dovesse ricevere dall'Italia rassicurazioni inequivocabili e con effetto

⁵⁶ Parr. 78-84 dell'Ordinanza.

⁵⁷ Parr. 101-109 dell'Ordinanza.

⁵⁸ Parr. 110-113 dell'Ordinanza.

⁵⁹ Par. 114-116 dell'Ordinanza.

⁶⁰ Par. 118 dell'Ordinanza.

⁶¹ Parr. 121-125 dell'Ordinanza.

vincolante nel senso che il marò Girone farà rientro in India nel caso in cui il Tribunale arbitrale riscontri che l'India ha giurisdizione nel caso della Enrica Lexie. D'altra parte, ha ricordato il Tribunale, il solenne impegno assunto dall'Italia nel senso di conformarsi alla sentenza nel merito che dovesse richiedere il rientro del marò in India, costituisce un obbligo vincolante per l'Italia in base al diritto internazionale⁶².

7. L'esecuzione delle misure cautelari da parte della Corte Suprema indiana

Il 26 maggio 2016 la Corte Suprema indiana, a seguito del ricorso presentato dall'Italia sulla base dell'Ordinanza del 29 aprile, ha accordato al Sergente Girone il permesso di fare ritorno in Italia per la durata del procedimento arbitrale, pur dichiarando che egli resta "under the authority of the Supreme Court of India", fissando altresì diverse condizioni (la cui violazione comporta la revoca della libertà concessa), tra cui il divieto di lasciare l'Italia, il divieto di contattare o influenzare testimoni nel caso e di tentare di distruggere le prove, l'obbligo di presentarsi mensilmente per fare rapporto presso una specifica stazione di polizia da comunicare al capo della cancelleria nell'Ambasciata indiana a Roma, l'obbligo dell'Italia di sottoporre all'India ogni 3 mesi un rapporto sulla situazione del Sergente. All'Ambasciatore italiano è stato altresì richiesto di presentare, prima della partenza di Girone, un *affidavit* in cui si dichiara che il Sergente farà ritorno in India entro un mese dall'eventuale decisione del Tribunale arbitrale che glielo imponga o da eventuali ordini in tale senso della stessa Corte Suprema⁶³. Salvatore Girone ha fatto rientro in Italia il 28 maggio 2016.

Con un'ordinanza simile del 28 settembre 2016 la Corte Suprema indiana ha consentito a Massimiliano Latorre di rimanere in Italia per tutta la durata del procedimento arbitrale, alle stesse condizioni stabilite per Salvatore Girone⁶⁴.

⁶² Parr. 126-129 dell'Ordinanza.

⁶³ *Massimiliano Latorre and Ors vs. Union of India and Ors.*, for relaxation of bail conditions of Sergeant Major Salvatore Girone, 26/05/2016, reperibile in <http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp>

⁶⁴ *Massimiliano Latorre and Ors vs. Union of India and Ors.*, Applications for bail and exemptions froms filing official translation and modification of office report, 28/09/2016, reperibile in <http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp>

Documenti

Legge 2 agosto 2011 n. 130:

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-08-02:130>

Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e Confitarma dell'11 ottobre 2011:

www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Documents/A_101011_Protocollo_Difesa_CONFITARMA_UG.pdf

Convenzione tra il Ministero della Difesa e Confitarma dell'11 ottobre 2011:

http://www.marina.difesa.it/attivita/operativa/nmp/Documents/B_101011_Convenzione_Difesa_CONFITARMA_UG.pdf

Accordo Italia-India del 10 agosto 2012 sul trasferimento delle persone condannate:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Accordo-Italia-India-3.pdf>

Sentenza dell'Alta Corte del Kerala del 29 maggio 2012:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/The-High-Court-of-Kerala1.pdf>

Sentenza della Corte Suprema dell'India del 18 gennaio 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/SUPREME-COURT-OF-INDIA-18.01.2013.pdf>

Comunicato del Governo italiano dell'11 marzo 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Comunicato-Governo-italiano-dell11-marzo-2013.pdf>

Decisione della Corte Suprema dell'India del 14 marzo 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Supreme-Court-of-India-Ambassador-Mancini.pdf>

Nota dell'Ambasciata italiana del 15 marzo 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Nota-verbale-India-15mar133.pdf>

Comunicato del Governo italiano del 18 marzo 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Comunicato-Governo-italiano-del-18-marzo-2013.pdf>

Intervista Min. Terzi la Repubblica del 22 marzo 2013:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/03/Intervista-Min-Terzi-la-Repubblica-del-22-marzo-2013.pdf>

Comunicazione del Consiglio direttivo della SIDI:

<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2013/05/Comunicazione-del-Consiglio-direttivo2.pdf>

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2015 sul caso dei due marò italiani

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0013&language=IT&ring=B8-2015-0016>

Notifica e relativo *Statement of claims* dell'Italia inerenti l'istituzione di un procedimento arbitrale sull'incidente dell'Enrica Lexie ai sensi dell'art. 287 della Convenzione di Montego Bay e dell'annesso VII, del 21 giugno 2015:

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.24_prov_meas/Request/Notification_of_the_Italian_Republic_r.pdf

Ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare del 24 agosto 2015 e documenti connessi:

<https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-24/>

Ordinanza della Corte suprema indiana del 26 agosto 2015:

<http://onelawstreet.com/wp-content/uploads/2015/08/italianmarines26august2015.pdf>

Ordinanza del Tribunale arbitrale istituito ai sensi dell'annesso VII alla Convenzione di Montego Bay del 29 aprile 2016:

<https://pcacases.com/web/sendAttach/1707>

Ordinanze della Corte Suprema indiana del 26 maggio e del 28 settembre 2016:

http://courtnic.nic.in/supremecourt/casestatus_new/caseno_new_alt.asp

Commenti

<http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=246>

<http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1542>

http://www.affarinternazionali.it/archivio_articoli.asp?TagID=99